

STATUTO
ASSOCIAZIONE DEL QUARTIERE DI GNOSCA
COMUNE DI BELLINZONA

I. Denominazione, sede e durata

- 1.1 Sotto la denominazione "Associazione del quartiere di Gnosca (Comune di Bellinzona)" (in seguito: Associazione) è costituita un'associazione, conformemente al presente Statuto e agli articoli 60 segg. del Codice civile svizzero (CC).
- 1.2 La sede dell'Associazione si trova a Bellinzona.
Il recapito è presso il domicilio di un membro della Direzione domiciliato nel quartiere di Gnosca (6525).
- 1.3 La sua durata è illimitata.

II. Scopi

- 2.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale, persegue esclusivamente scopi ideali e di pubblica utilità, garantendo la pluralità d'espressione.

Essa è competente su tematiche e problematiche attinenti al Quartiere, per le quali facilita i contatti degli abitanti del Quartiere con l'amministrazione e le Autorità comunali.

L'Associazione svolge in particolare i seguenti compiti:

- accoglie e discute i problemi del Quartiere e li riferisce con eventuali proposte tramite la propria Direzione ai servizi dell'Amministrazione comunale e/o al Municipio;
- contribuisce alla vita sociale del quartiere, organizzando momenti di incontro e eventi, collaborando, dove utile o richiesto, con le società locali;
- se richiesto esprime il proprio preavviso su argomenti e problematiche locali in ambito urbanistico e di edilizia pubblica, viario, ambientale, sociale, culturale e di sicurezza pubblica;
- funge da mediatore tra gli abitanti del Quartiere, l'Amministrazione comunale e gli organi istituzionali del Comune;

III. Soci

- 3.1 Ogni persona fisica avente compiuto 15 anni, residente nel quartiere di Gnosca o attinente del già Comune di Gnosca o persona giuridica portatrice d'interessi collettivi collegati al Quartiere (purché non faccia parte di un'altra Associazione o Commissione di quartiere), può divenire socio attivo dell'Associazione a condizione che versi alla stessa una tassa che non superi i CHF 10 all'anno.

- 3.2 All'Assemblea ogni socio deve esprimere personalmente il proprio voto; per le persone fisiche è esclusa la rappresentanza.
- 3.3 Su proposta della Direzione, l'Assemblea generale può conferire lo statuto di socio onorario ad ogni persona che ha reso importanti servizi o elargizioni all'Associazione o che si è particolarmente distinta.
- 3.5 La qualità di socio si perde:
- a) per dimissioni, da annunciarsi sei mesi prima della fine dell'esercizio;
 - b) per esclusione;
 - c) in caso di decesso.
- 3.6 La Direzione può escludere un socio:
- a) se, previa diffida scritta, non paga la propria quota;
 - b) se non si sottopone alle decisioni della Direzione o dell'Assemblea generale;
 - c) per qualsiasi altro comportamento contrario agli interessi dell'Associazione.
- 3.7 È escluso qualsiasi diritto personale dei soci sul patrimonio dell'Associazione.

IV. Risorse e conti annuali

- 4.1 l'Associazione deve contare almeno 50 soci;
- 4.2 I soci dimissionari o esclusi devono versare la quota sino alla fine dell'esercizio annuale.
- 4.3 Oltre alla quota annuale, le altre risorse dell'Associazione sono costituite dall'eventuale provento delle manifestazioni da essa organizzate e dai contributi privati e pubblici di ogni specie, in particolare se l'Associazione ricevesse il riconoscimento da parte del Municipio, giusta l'art. 77 del futuro Regolamento organico comunale, dal finanziamento previsto dall'art. 78 cpv. 1 di detto futuro regolamento.
- 4.4 Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni dell'Associazione di fronte a terzi.
- 4.5 È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci; rimane riservata la responsabilità personale delle persone che agiscono per l'Associazione giusta l'art. 55 cpv. 3 CC.
- 4.6 L'anno contabile corrisponde all'anno solare.
- 4.7 Qualora l'Associazione ricevesse il riconoscimento da parte del Municipio, giusta l'art. 77 del futuro Regolamento organico comunale, essa dovrà trasmettere, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, il consuntivo dell'anno precedente al Municipio che ne darà scarico al Consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione dei conti consuntivi.

V. Organizzazione

5. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) la Direzione

6. **L'assemblea generale dei soci**

6.1 L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dalla Direzione una volta all'anno, al più tardi entro il 30 novembre dell'anno sociale in corso.

Assemblee straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento, dalla Direzione o da un quinto dei soci, ogni volta che gli affari dell'Associazione lo esigano. L'Assemblea deve svolgersi entro i due mesi seguenti la richiesta.

6.2 La convocazione avviene mediante avviso personale ai soci che deve essere spedito almeno trenta giorni prima dell'Assemblea generale e contenere l'ordine del giorno, nonché l'avvertenza che l'Assemblea potrà deliberare qualsiasi sarà il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto di formulare proposte destinate alla prossima assemblea generale. Tali proposte devono figurare all'ordine del giorno se sono state spedite alla Direzione entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea.

6.3 Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dai due terzi dei soci presenti all'Assemblea.

Le elezioni e le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che sia richiesto lo scrutinio segreto da un decimo dei soci presenti all'Assemblea.

6.4 L'Assemblea generale è competente per:

- a) nominare o revocare la Direzione;
- b) nominare o revocare l'ufficio di revisione qualora viga l'obbligo della revisione ai sensi dell'art. 69b CC;
- c) approvare il preventivo, il consuntivo e il rapporto annuale;
- d) dare discarico alla Direzione e agli eventuali revisori dei conti;
- e) revocare gli organi dell'Associazione;
- f) adottare o modificare lo Statuto;
- g) sciogliere l'Associazione;
- h) prendere tutte le decisioni che non sono riservate ad altri organi dell'associazione per legge o per Statuto.

6.5 Le decisioni possono essere prese solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

6.6 Salvo diversa disposizione legale o statutaria, l'Assemblea generale è costituita in modo valido, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

- 6.7 Il verbale di ogni Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è sottoposto all'approvazione dell'assemblea seguente.
- 7. La Direzione**
- 7.1 La Direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla secondo le modalità indicate nello Statuto.
- 7.2 La Direzione è composta da un numero di membri al minimo 5 e al massimo 9, dei quali un Presidente, un vice-Presidente, un Segretario e il Cassiere.
I membri di Direzione, che devono essere soci e aver raggiunto la maggior età, sono eletti per un periodo di quattro anni e la loro carica è sempre rinnovabile.
- 7.3 I membri della direzione vengono nominati dall'assemblea. Le cariche e le firme dei singoli membri vengono assegnate autonomamente dalla Direzione stessa, compresa la designazione del presidente.
- 7.4 La Direzione è convocata dal Presidente ogni volta che gli affari dell'Associazione lo esigano.
Tre membri della Direzione possono chiedere la convocazione di una seduta, da tenersi entro venti giorni.
L'avviso di convocazione dovrà di regola essere inviato dieci giorni prima della seduta e menzionare l'ordine del giorno.
Delle sedute della Direzione deve essere tenuto un verbale che menzioni almeno le decisioni prese.
- 7.5 La Direzione può validamente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, decide il Presidente.
Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'accordo scritto ad una proposta, purché la discussione non sia richiesta da un membro. In tal caso, la decisione è adottata, se è accettata dalla maggioranza di tutti i membri della Direzione. Anche di tali decisioni si farà menzione nel verbale.
- 7.6 La Direzione:
- a) dirige e rappresenta l'Associazione;
 - b) esegue le decisioni dell'Assemblea generale;
 - c) rappresenta l'Associazione verso terzi nelle modalità di firma che essa stabilirà autonomamente;
 - d) convoca e allestisce il rapporto all'Assemblea generale;
 - e) ammette ed esclude i soci;
 - f) decide sull'avvio di procedure, sull'inoltro e sul recesso di denunce e sulla conclusione di transazioni;
 - g) tiene il registro dei soci;
 - h) conserva i verbali e gli atti dell'Assemblea.
- 7.7 La Direzione può disporre di una somma massima straordinaria di CHF 1'000.- (mille) senza il consenso dell'Assemblea.

8. **Il Presidente**

Convoca e presiede le riunioni della Direzione e dell'Assemblea generale, allestisce un rapporto all'indirizzo dell'Assemblea generale annuale.

Qualora l'associazione ricevesse il riconoscimento da parte del Municipio, giusta l'art. 77 del futuro regolamento organico comunale, il presidente sarà altresì membro della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e delle Associazioni di quartiere nel comune di Bellinzona;

9. **Il Vice-Presidente**

Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento duraturo ne fa le veci sino alla prossima Assemblea generale.

10. **Il Segretario**

È responsabile della cartoteca dell'Associazione, cura la corrispondenza e tiene i verbali delle assemblee e delle riunioni della Direzione.

11. **Il Cassiere**

È responsabile del patrimonio sociale. Si occupa dell'incasso delle quote dei pagamenti e tiene la contabilità dell'Associazione. Allestisce un rapporto per la Direzione sullo stato delle finanze sociali da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria.

12. **Ufficio di revisione**

L'Associazione deve far verificare la propria contabilità mediante revisione ordinaria o limitata qualora siano dati i presupposti di cui all'art. 69b CC. Resta riservato l'obbligo di rendiconto di cui è detto sopra al punto 4.7.

VII Firme

13. La Direzione designa le persone autorizzate a firmare e le modalità di firma, ritenuto che l'associazione è impegnata dalla firma del presidente.

VIII. Revisione dello Statuto

- 14.1 La revisione totale o parziale del presente Statuto potrà aver luogo in qualsiasi momento dietro iniziativa della Direzione o su domanda di un decimo dei soci dell'Associazione o di un quinto dei soci presenti all'Assemblea generale.
- 14.2 La revisione è accettata se i due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale votano in tal senso.

VIII. Scioglimento e fusione

- 15.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da una Assemblea generale straordinaria convocata con quest'unica trattanda all'ordine del giorno. Per essere valida, tale decisione deve riunire la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea.

In caso di fusione con un'istituzione avente scopi analoghi, l'Assemblea generale decide sulle modalità su proposta della Direzione.

- 15.2 Nel caso di scioglimento, la direzione esegue la liquidazione e presenta un rapporto come pure il conto finale all'Assemblea generale. Il patrimonio sociale dovrà essere destinato per scopi analoghi o depositato presso l'autorità comunale a disposizione di una nuova società che dovesse costituirsi in loco con gli stessi scopi.

IX. Disposizioni finali

- 16.1 Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea generale costituente il 13 marzo 2018 ed entra immediatamente in vigore.
- 16.2 Competente a dirimere eventuali liti concernenti l'Associazione o il presente Statuto sarà la Pretura del Distretto di Bellinzona.
- 16.3 Qualora l'Associazione ricevesse il riconoscimento da parte del Municipio, giusta l'art. 77 del futuro Regolamento organico comunale, essa sostituirà in tutte le sue funzioni e competenze le Commissioni di quartiere previste dagli art. 73 e segg. di detto nuovo regolamento. In tal caso, l'Associazione, oltre ad avere diritto a un finanziamento da parte del Comune, potrà pure far capo al previsto Ufficio Quartieri che ha quale compito di coadiuvare le Associazioni nello svolgimento delle proprie funzioni e da intermediario tra le stesse e il Municipio nonché l'amministrazione comunale.

Gnosca- Quartiere di Bellinzona, 13 marzo 2018

La Presidente del giorno:



Gabriele Pedroni

La verbalista



Ivana De Antoni